




*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.22/2010 DEL 23/11/2010**

**"SEMPLIFICAZIONE E QUALITA' DELLA NORMAZIONE"**





## RELAZIONE

### al disegno di legge recante “Semplificazione e qualità della normazione”

La qualità della produzione di norme e regole rappresenta oggi una questione nodale.

Una cattiva qualità della normazione, quando non comporti una vera e propria ipertrofia di sistema con conseguente non conoscibilità o difficoltosa applicabilità del diritto, comporta, in ogni caso, una complicazione sia dello sviluppo sociale che della competitività economica.

Il tema è particolarmente sentito anche a livello comunitario, se è vero, come è vero, che la qualità della normazione costituisce parte integrante della strategia di Lisbona.

In Italia, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la semplificazione e la qualità della normazione sono diventate obiettivo comune dello Stato e delle Regioni.

Lo Stato ha dato avvio al processo di miglioramento della qualità delle norme con la legge 15 marzo 1997, n. 59, (la c.d. Bassanini 1), più volte modificata, che, all’art. 20, ha previsto la adozione di leggi annuali di semplificazione.

Il processo evolutivo è proseguito con numerosi altri interventi normativi, fino alle più recenti legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per il 2005, che ha previsto uno strumento innovativo quale il c.d. “taglia-leggi”) e legge 18 giugno 2008, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*”, che modifica precedenti disposizioni in tema di semplificazione, e attribuisce ai principi in essa contenuti il rilievo di “principi generali per la produzione normativa”, quindi non derogabili, non modificabili e non abrogabili se non in maniera espressa.

La Conferenza Unificata del 29 marzo 2007 ha sancito l’accordo tra Governo, Regioni, e Autonome locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Con detto accordo le parti si sono impegnate, tra l’altro, a ridurre progressivamente e costantemente il numero delle leggi vigenti, ad adottare Testi Unici, ad introdurre i modelli di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e di Valutazione di Impatto della Regolamentazione (VIR), ad unificare i manuali di drafting e ad attuare i piani di azione e le leggi in materia di qualità della regolamentazione.

In particolare l’AIR e la VIR sono strumenti di fondamentale importanza al punto da essere inseriti nel POAT (Progetto Operativo di Assistenza Tecnica), cofinanziato dallo Stato e dalla UE e gestito dal DAGL (Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolto alle Regioni dell’obiettivo convergenza, tra cui la Puglia, che non li hanno ancora attivati.

Né va sottovalutata la portata dell’art. 51 dello Statuto regionale, che al primo comma, lett. b) obbliga la regione alla “... semplificazione normativa ...”

Alla luce di quanto sopra vi è la improcrastinabile necessità che la nostra regione si doti di una legge sulla semplificazione e qualità della normazione.

Il ddl che si propone risponde alle esigenze sopra richiamate.

(A. J. Altavanni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 Dott. Nicola CORVASCE





E' composto da **12** articoli, suddivisi in 3 Titoli.

L'**art. 1** individua le finalità della legge.

Il **Titolo I** è rubricato "semplificazione" e:

**all'art. 2** individua gli strumenti affinché il linguaggio usato nel testo normativo abbia il requisito della chiarezza;

**all'art. 3** detta le disposizioni per la redazione di Testi Unici e Codici;

**all'art. 4** prevede la delegificazione nelle materie non coperte da riserva di legge;

**all'art. 5** prevede la manutenzione annuale dei testi normativi, individuandone gli elementi.

Il **Titolo II** è rubricato "qualità della normazione" e:

**all'art. 6** introduce l'obbligatorietà dell'AIR per i progetti di legge;

**all'art. 7** introduce la VIR, con obbligo di effettuazione ogni due anni;

**all'art. 8** demanda alla Giunta Regionale la adozione dei regolamenti di attuazione di AIR e VIR, compresa la individuazione dei casi di esclusione, e la predisposizione di tutti gli strumenti per rendere operative sia l'AIR che la VIR.

Il **Titolo III** contiene le norme finali.

**L'art. 9** prevede che, ai fini della riduzione del contenzioso, l'Avvocato coordinatore integri la relazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) della L.r. 26 giugno 2006, n. 18, istitutiva dell'Avvocatura regionale, con la indicazione delle norme che hanno prodotto il maggior numero di contenziosi e con quelle che hanno generato conflitti di attribuzione con lo Stato o con altre Regioni. Tale relazione è inviata al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio Regionale;

**l'art. 10** dispone che il Presidente della Giunta relazioni annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione della legge;

**l'art. 11** istituisce presso ogni Servizio regionale la figura del referente per la semplificazione con il compito di raccogliere le informazioni nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché di curare il collegamento con il Servizio Legislativo della Giunta Regionale e il Settore Legislativo del Consiglio Regionale, ai fini della attuazione della legge;

**l'art. 12** assume il rispetto della legge tra gli elementi di valutazione dei dirigenti regionali.

Il presente disegno di legge non comporta gli adempimenti di cui all'art. 34 della L.r. 28/2001.


L'ASSESSORE ALLA SEMPLIFICAZIONE

(Ing. Maria Campese)

(A. P. AMBASIOSI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Nicola CORVASCE





## SEMPLIFICAZIONE E QUALITA' DELLA NORMAZIONE

### Art. 1 (finalità)

1. La presente legge detta i principi, i criteri e gli strumenti per la semplificazione normativa ed il perseguimento della qualità della normazione, in armonia con quanto disposto dalle leggi 28 novembre 2005, n. 246 e 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi di carattere generale e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

### TITOLO I (semplificazione)

#### Art. 2 (chiarezza dei testi normativi)

1. Le leggi ed i regolamenti devono essere scritti in maniera tale da rendere univoco il significato delle disposizioni in essi contenute.
2. Alle parole va attribuito il significato che esse hanno nel linguaggio comune; non vanno utilizzati termini diversi per indicare lo stesso concetto, né va utilizzato lo stesso termine per indicare concetti diversi.
3. Ove il termine venga usato con un significato diverso da quello ad esso attribuito dal linguaggio comune, ovvero trattasi di termine tecnico, proveniente da una lingua straniera o di un acronimo, di esso va data la definizione, contenuta in apposito articolo immediatamente successivo all'oggetto e alle finalità.
4. Non sono consentite abrogazioni implicite.
5. Le norme che sostituiscono, modificano o abrogano norme vigenti, ovvero quelle che contengono deroghe ai principi dettati da altre norme, devono indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate e derogate.
6. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative o regolamentari deve indicare, in forma immediatamente comprensibile, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento.
7. Non è consentito introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto della stessa.

#### Art.3 (testi unici e codici)

1. La Regione favorisce la predisposizione di testi unici e codici per la disciplina di materie e settori omogenei secondo i seguenti criteri:
  - a) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
  - b) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete;
  - c) puntuale individuazione delle norme vigenti;

(A.d.A. (u) ANSAUSSI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Nicola CORVASCE



- d) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti tale da garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
  - e) abrogazione delle leggi che fino all'entrata in vigore del testo unico o del codice hanno regolato la materia o il settore;
  - f) individuazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico o del codice , che comunque restano in vigore.
2. Periodicamente, e comunque ogni cinque anni, il Consiglio Regionale provvede all'aggiornamento dei testi unici meramente compilativi.
3. Con le modalità di cui ai commi che precedono si provvede alla predisposizione di regolamenti unici per materia o per settore.

**Art. 4**  
**(delegificazione)**

1. Alla normazione delle materie per le quali non vi sia riserva assoluta di legge si può procedere per mezzo di regolamenti.

**Art. 5**  
**(manutenzione)**

1. Il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la manutenzione annuale dell'ordinamento regionale per quanto attiene a:
- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
  - b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
  - c) l'adeguamento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
  - d) l'adeguamento a sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato;
  - e) l'interpretazione autentica di norme regionali.

**TITOLO II**  
**(qualità della normazione)**




**Art. 6**  
**(Analisi di Impatto della Regolamentazione)**

1. L'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), è la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante la comparazione di opzioni alternative, allo scopo di supportare le decisioni della Regione sull'opportunità dell'intervento normativo.
2. I disegni di legge e le proposte di legge devono essere corredati della relazione sull'AIR.
3. La relazione di AIR è redatta dal Servizio Legislativo della Giunta Regionale per i progetti di legge di iniziativa del Governo regionale, mentre per i progetti di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa la relazione è redatta dal Settore Legislativo del Consiglio Regionale.

*(Dott. U. Altavanti)*

**Art. 7**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Nicola CORVASCE**



### *(Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione)*

1. La Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi. La VIR è effettuata non prima di due anni e non oltre quattro anni dalla entrata in vigore delle legge oggetto di valutazione e, successivamente ogni biennio.
2. La relazione di VIR è redatta dai Servizi titolari della attuazione e applicazione della legge, con la collaborazione del Servizio Legislativo della Giunta Regionale.

#### **Art. 8** **(regolamenti)**

1. La Giunta regionale è delegata a predisporre entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i regolamenti, di cui all'art. 44 dello Statuto regionale, per la effettiva attuazione dell'AIR e della VIR. I regolamenti contengono:
  - a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase di consultazione;
  - b) le tipologie, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
  - c) i criteri generali, le procedure e l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
  - d) i criteri e i contenuti della relazione annuale al Consiglio regionale di cui al successivo art. 11.
2. La Giunta regionale pone in essere le procedure per la formazione del personale da destinare alla effettuazione dell'AIR e della VIR.

#### **TITOLO III** **(norme finali)**



#### **Art. 9** **(relazione dell'Avvocatura)**


1. Ai fini della riduzione del contenzioso, con la relazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) della L.r. 26 giugno 2006, n. 18, istitutiva dell'Avvocatura regionale, l'Avvocato coordinatore riferisce sul contenzioso generato dalle norme, legislative e regolamentari, regionali.
2. In particolare la relazione indica:
  - a) le norme che hanno prodotto il maggior numero di contenziosi;
  - b) le norme che hanno generato conflitti di attribuzione con lo Stato o con altre Regioni.
3. La relazione è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale.

#### **Art. 10** **(relazione annuale della Giunta)**

1. Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

A.A.  
(A.A. y. AMBASCI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Nicola CORVASCE



**Art. 11**  
**(organizzazione)**

1. Ai fini della attuazione della presente legge, in ogni Servizio della Regione è istituita la figura del referente per la semplificazione, con il compito di raccogliere le informazioni nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché di curare il collegamento con il Servizio Legislativo della Giunta Regionale e il Settore Legislativo del Consiglio Regionale.

**Art. 12**  
**(valutazione)**

1. Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione dei dirigenti regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare quale legge della Regione Puglia.



IL PRESENTE D.D.L. E' COMPOSTO  
DA N. 6 (SEI) PAGINE  
Dati. 11/11/2010 IL FUNZIONARIO

A.P.  
(A.P.) AMBASCIERI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dati. Nicola CORVASCE  
SETORE LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE